

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (2719)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

Conseguentemente, sostituire il titolo della legge con il seguente:
«Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

Conseguentemente:

– *al comma 2 sostituire le parole:* «10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «50.000 euro per il 2017 e in 100.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– *all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole:* «2.074.000 euro» *con le seguenti:* «2.114.000 euro per il 2017 e a 2.164.000 euro a decor-

re dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 2.064.000 euro per il 2017 e a 2.114.000 euro a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017».

1.5

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.1 (testo 2)

PALMA

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con i seguenti:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4-quinquies. La disposizione di cui al comma 4-quater si applica anche quando per l'omicidio del genitore sia imputato il coniuge non genitore ovvero, in caso di unione civile, l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona a lui legata da relazione affettiva e stabile convivenza, a condizione che con tali soggetti convivano stabilmente anche i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti».

1.3

PALMA

Sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio volontario per il quale è imputato l'altro genitore possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

1.100

PALMA, CALIENDO

Al comma 1, capoverso«4-quater», dopo le parole: «commesso in danno dello stesso genitore», inserire le seguenti: «dall'altro genitore ovvero».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio dei fenomeni che investono la quotidianità dei cittadini è uno strumento efficace e di aiuto alla prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di implementare le valutazioni di tipo statistico con lo scopo di orientare l'azione di prevenzione per la riduzione dei casi di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.3

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77 – e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi.

G1.4

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

il monitoraggio costante di un fenomeno sociale è un mezzo di supporto efficace di prevenzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'effettiva destinazione delle risorse stanziato dalle leggi a decorrere dall'anno 2011, alle strutture che si occupano della violenza di genere.

G1.5

MANDELLI, RIZZOTTI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di monitorare l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge in esame, una volta che verrà approvato in via definitiva, al fine di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa con lo scopo di tutelare la vittima della violenza e eventuali minori coinvolti.

G1.6

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo a:

prevedere la possibilità di istituire un tavolo di confronto tra le istituzioni e i maggiori operatori e operatrici delle Associazioni coinvolte sul tema dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G1.7

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni, il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli per omicidi domestici risultano essere 1.628,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di fornire i dati sul «Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere», approvato nel 2015, al fine di monitorare l'efficacia del provvedimento e l'utilizzo dei poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema.

G1.8

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di sviluppare sistemi per l'accertamento del livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza.

G1.9

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premessi che:

la prevenzione è un ottimo strumento di educazione utile a prevenire azioni lesive per la sicurezza personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una campagna di informazione sul diritto al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

Art. 2.

2.1

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.7

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, alla fine della lettera b), dopo le parole: «ove cessata», aggiungere le seguenti: «, ovvero la persona che è stata legata al colpevole da relazione affettiva e stabile convivenza».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche all'articolo 577 del Codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio;

rispetto alla norma vigente, che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la modifica del primo comma dell'articolo 577 del codice penale – introdotta dal comma 1, lettera *a*) del citato articolo 2 – estende l'applicazione della pena dell'ergastolo anche al coniuge, anche legalmente separato, all'altra parte dell'unione civile e alla persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

la modifica del secondo comma dell'articolo 577 del codice penale – introdotta dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2 – punisce, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile;

le modifiche citate rischiano di generare una disparità di trattamento sotto il profilo della punibilità, tra le due fattispecie considerate (lettera *a*) e *b*)),

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, in diversa sede normativa, di applicare la pena dell'ergastolo anche alla fattispecie dell'omicidio per mano di coniuge divorziato e della parte cessata dell'unione civile.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

3.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «Quando procede» fino alle parole: «stabile convivenza» con le seguenti: «Quando procede per il delitto di omicidio volontario.».

3.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, inserendovi il comma 1-*bis* per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente della vittima, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti;

tutti gli orfani per omicidio volontario hanno diritto a vedersi riconosciuta la garanzia del risarcimento dei danni civili subiti, attraverso l'istituto del sequestro conservativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere anche ai minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di genitori vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici, quanto previsto all'articolo 3 del disegno di legge in titolo che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado nei limiti della provvisionale accordata».

4.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Nel caso di cui» fino alle seguenti: «stabile convivenza» con le parole: «nel caso di cui al comma 1, quando si procede per il reato di omicidio volontario».

Art. 5.

5.1

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il genitore indagato per omicidio volontario consumato o tentato nei confronti dell'altro genitore è sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione, alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

5.3

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 463-bis» primo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso, anche se il soggetto sospeso dalla successione è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore della quota di eredità di sua spettanza. Il curatore, anche in concorso con altri legittimari e/o coeredi procede all'inventario dell'eredità, provvede ad ogni altra attività prevista dalla legge, compresa la divisione dell'eredità, e cura l'amministrazione dei beni rientranti nella quota fino alla sentenza di assoluzione o di condanna».

Art. 6.

6.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti rimasti orfani o a un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario ed ammessi al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 1.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «figli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

6.2 (testo 2)

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita anche ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, condannati ai sensi dell'articolo 517, primo comma, numero 1) ovvero secondo comma, del codice penale».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Diritto alla quota di riserva in favore dei figli orfani».

Art. 7.

7.1

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In caso di omicidio commesso in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, quest'ultimo è sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero alla indennità *una tantum* qualora nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tali ultime ipotesi sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter».

7.4

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale»;*

b) *al capoverso «1-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale.».*

Art. 8.

8.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «per gli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «per i figli minori o per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

8.3

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «misure di sostegno» inserire le seguenti: «e agevolazione».

8.4

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «dati» inserire la seguente: «statistici».

8.5

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni di cui al precedente comma predispongono la realizzazione di campagne istituzionali di informazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui diritti di accesso al patrocinio gratuito rivolto ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

8.6

GIOVANARDI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «per crimini domestici».

8.0.100 (già 8.7)

MANDELLI, CALIENDO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma in materia di categorie protette)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «per causa di guerra, di servizio e di lavoro» aggiungere le seguenti: «, per i figli minori o per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 9.

9.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «In favore dei figli», fino a: «e secondo comma» con le seguenti: «In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575».

Conseguentemente:

– al comma 2, sostituire le parole: «64.000 euro annui», con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e in 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– al comma 3 sostituire le parole: «64.000 euro annui» con le seguenti: «320.000 euro per il 2017 e di 640.000 euro annui a decorrere dal 2018»;

– all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «2.074.000 euro», con le seguenti: «2.330.000 euro per il 2017 e a 2.650.000 euro a decorrere dal 2018» e le parole: «quanto a 2.064.000 euro annui», con le seguenti: «quanto a 2.320.000 euro per il 2017 e a 2.640.000 a decorrere dal 2018.».

Art. 10.

10.1 (testo 2)

GIOVANARDI

Sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «per crimini domestici».

10.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «5-quinquies» sostituire le parole da: «Nel caso di minore» fino alle parole: «relazione affettiva» con le seguenti: «Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo per la morte di un genitore a seguito di omicidio volontario.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «domestici» con la seguente: «volontari».

Art. 11.

11.2

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «degli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici», con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario».

11.4

GIOVANARDI

Nella rubrica sostituire le parole: «agli orfani per crimini domestici» con le seguenti: «agli orfani a causa di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore».

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

premesso che:

il numero degli orfani per omicidio volontario è crescente e, tra questi, quelli verificatisi per colpa del coniuge (o del convivente) assassino, negli ultimi dieci anni è salito fino a quota 1.628 casi;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di forme di agevolazione per l'inserimento nel mondo del lavoro a favore dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

G11.2

MANDELLI, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

premesso che:

gli orfani a seguito di omicidio volontario hanno diritto a un'assistenza legale gratuita pagata dallo Stato. Il fine previsto dalla normativa è la rimozione di ogni possibile ostacolo, anche economico, che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di rivedere la normativa 68/69 in materia di categorie protette con il fine di valutare l'inserimento della categoria dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» sopprimere le parole: «, anche non».

12.2

GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «o tra persone legate» fino a: «con la vittima».

Art. 13.

13.1

CALIENDO, PALMA, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma,».
